

ATTO N. DD 2620

DEL 29/05/2022

Rep. di struttura DD-TA2 N. 363

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

OGGETTO: D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Domanda della Soc. Clear Energy s.r.l. di pronuncia di compatibilità ambientale e di concessione di derivazione d'acqua dal Rio della Paglia in Comune di Chialamberto ad uso energetico. Pratica n. 241/198
ARCHIVIAZIONE

Premesso che:

- con istanza in data 2/9/2010 la Soc. Clear Energy s.r.l. ha richiesto l'avvio del procedimento di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Rio della Paglia in Comune di Chialamberto nei termini di litri/s massimi 400 e medi 116 per produrre sul salto di metri 346,15 la potenza nominale media di kW 392,6;
- in pari data la Clear Energy s.r.l. ha dato attuazione agli adempimenti di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i., determinando l'avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativa al progetto di cui sopra;
- l'istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ha avuto luogo mediante lo svolgimento delle Conferenze dei Servizi svoltesi in data 14/10/2010 e 5/10/2011, in esito alle quali – come da nota del Servizio Valutazione Impatto Ambientale in data 11/11/2011 prot. n. 954964, a seguito di un parere di ATO3 per un'interferenza con l'area di salvaguardia per la sorgente potabile Fontanafredda è risultato che “... non essendo stati evidenziati motivi ostativi da parte dell'Autorità idrauliche competenti, e fermo restando che ... dovrà essere superato il vincolo amministrativo della ri-delimitazione della sorgente, chiude la prima fase del procedimento di VIA dando avvio al procedimento di concessione ai sensi del Regolamento 10/R”;
- in data 27/1/2012 la Soc. Clear Energy s.r.l. ha richiesto la sospensione del procedimento di concessione di derivazione per permettere al Comune di Chialamberto di ridelimitare la sorgente Fontanafredda con criterio idrogeologico ai sensi del D.P.G.R. 15/R/2006;
- con nota prot. 654547 in data 28/08/2012 è stata concessa una proroga di 180 giorni alla richiesta effettuata dalla Clear Energy;
- con nota in data 17/01/2013 il Comune di Chialamberto ha trasmesso all'Ufficio ed ATO3 la definizione delle aree di salvaguardia della sorgente Fontanafredda;
- con nota prot. 241 del 24/01/2013 (nostro prot. n. 14669 del 25/01/2013) ATO3 ha comunicato che in assenza della documentazione che attesti il titolo ad uso potabile della risorsa idrica, l'istruttoria inerente la ridefinizione delle aree di salvaguardia è da considerarsi sospesa;
- con nota in data 20/02/2013 (nostro prot. n. 37312 in data 27/02/2013), la Soc. Clear Energy ha inviato il preventivo di connessione alla rete elettrica debitamente accettato, chiedendo di concludere il procedimento secondo la normativa previgente il D.Lgs 387/2003;

- in data 2/9/2019 prot. n. 73251 l'ufficio scrivente ha comunicato un'ulteriore sospensione del procedimento di concessione in funzione della revisione del Piano di Tutela delle acque e della norme di salvaguardia in esso inserite in relazione a *“i corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico “elevato” e “i bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 kmq”* per cui in tali corpi idrici *“è esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi, fatti salvi quelli destinati all'uso potabile, all'uso marginale della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne dell'area, a scopo idroelettrico per autoconsumo in località non servite dalla rete elettrica qualora l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale”*;
- in data 3/2/2022 prot. n. 16970 è stato nuovamente riavviato il procedimento di concessione dal momento che con l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque avvenuta con D.C.R. n. 179-18293 del 2/11/2021, sono state eliminate dalle Norme tecniche di Attuazione del Piano le salvaguardie inizialmente previste per le aree ad elevata protezione inerenti *“i corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico “elevato” e “i bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 kmq”* e sono stati assegnati 60 giorni alla Soc. Clear Energy s.r.l. per adeguare la documentazione progettuale alla Direttiva Derivazioni e al Deflusso Ecologico, completa delle modifiche tecniche necessarie, indicando altresì che *“qualora entro le tempistiche assegnate non pervenisse alcuna comunicazione in merito l'ufficio provvederà all'archiviazione delle istanze e alla chiusura dei procedimenti”*;
- con medesima nota è stato richiesto di confermare la validità del preventivo di concessione agli atti e depositare agli atti l'istanza di Autorizzazione Unica;

Constatato che:

- entro il termine assegnato con la nota in data 3/2/2022 di cui al punto precedente il proponente non ha formulato alcun riscontro;
- il procedimento di ridelimitazione delle aree si salvaguardia della sorgente Fontanafredda continua ad essere sospeso e non risulta essere stato superato il vincolo amministrativo posto da ATO3;
- non risulta depositata agli atti un'istanza di Autorizzazione Unica nei termini assegnati;
- al fine della conclusione del procedimento si ritiene non debba darsi luogo alla procedura di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., tenuto conto che al momento non è stata data pubblicazione dell'istanza a mezzo di un'ordinanza e, quindi, avviato l'iter del procedimento di concessione; in ogni caso occorre dare atto che – sotto un profilo sostanziale, il procedimento svolto ha fatto salve le prerogative di partecipazione del proponente con un tempo congruo, ancorchè non esercitate;
- sia opportuno richiamare in ogni caso le criticità della proposta progettuale dal punto di vista del mutato contesto programmatico, con particolare riferimento alla applicazione della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e al Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 179-18293 del 2/11/2021, come evidenziato nelle recenti comunicazioni sopracitate;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. di adottare un provvedimento espresso di archiviazione delle domanda di concessione di derivazione d'acqua, che per quanto previsto dall'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. costituisce chiusura dei procedimenti integrati di concessione e di VIA;

Visti:

- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";
- la L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. in materia di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione";
- il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 "disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98";
- la Legge Regionale 29.11.96 n. 88 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61 "Disposizioni per la prima attuazione del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque";
- il D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";
- La D.C.R. n. n. 179 - 18293 del 2.11.2021 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela delle Acque (PTA)";
- Il D.P.G.R. 27 dicembre 2021 n. 14/R - Regolamento regionale recante: " Disposizioni per l'implementazione del Deflusso Ecologico";
- La Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, "Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po", la Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 e la Deliberazione n. 1 del 3/3/2016 rispettivamente di adozione e approvazione del "Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- La Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n. 4 del 20.12.2021 di adozione del Progetto di Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2021 (Piano Acque - PdGPo2021);
- La "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 1 comma 50 della Legge 7.4.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5.6.2003 n. 131;

- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., l'istruttoria integrata di concessione di derivazione d'acqua e di Valutazione di Impatto ambientale può essere dichiarata conclusa;
2. conseguentemente, in conformità a quanto definito nel corso dell'istruttoria fin qui esperita, di disporre l'archiviazione della citata domanda di concessione di derivazione d'acqua in data 2/9/2010 in capo a Clear Energy srl – C.F./P.IVA n. 02657160046 con sede legale in Corso Statuto n 2/c – 12084 Mondovì (CN);
3. di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
4. di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che hanno finora partecipato al procedimento istruttorio;
5. che, è fatta salva la possibilità per il proponente, qualora sussista l'interesse nell'operare la derivazione, di depositare un nuovo progetto, adeguato alla normativa vigente in materia ambientale e di realizzazione di impianti da fonte rinnovabile.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/05/2022

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)**

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini